

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231**

**Allegato 2**

**Elenco dei reati ed illeciti amministrativi richiamati  
dal D.lgs. 231/01**



## Premessa

Il D.lgs. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle Società per la commissione di reati da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza. Le Società possono essere considerate responsabili ogniqualvolta si realizzi, nel loro interesse o vantaggio, uno dei reati previsti dal Decreto. Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il reato venga commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa (c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

La responsabilità amministrativa della Società inoltre non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Tuttavia la Società potrà essere esonerata dalla responsabilità in questione se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. Organismo di Vigilanza – ODV);
- le persone hanno commesso il reato/illecito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

Si fornisce qui di seguito l'elenco dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.



**Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.Lgs. 231/01)**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [Articolo aggiunto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020, art. 5 co. 1 lett. a) n. 2)];
- truffa (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/86) [Articolo aggiunto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 art. 5 co. 1 lett. a) n. 3)].

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]**

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- estorsione (art. 629 c. 3 c.p.) mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* c.p. ovvero con la minaccia di compierle [Articolo aggiunto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024 art. 20];
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024 art. 20 in sostituzione dell'art. abrogato 615-*quinquies*];
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, c. 11, del D. L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla L. 18 novembre 2019, n. 133).

**Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);



- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(\*) Escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

**Reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01)**

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea [Articolo aggiunto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020, art. 5 co. 1 lett. b) n. 2)];
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis) [Articolo aggiunto dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112 art. 9 c.2-ter]
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea [Articolo aggiunto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020, art. 5 co. 1 lett. b) n. 2)];
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n.190 del 6 novembre 2012, art. 1 co. 75];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [Articolo modificato con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1 co. 1 lett. o)];
- 
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1 co. 9 lett. b) n. 1)].

**Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001]**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);



- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009]<sup>1</sup>**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) [Articolo aggiunto con la L. 27 maggio 2015, n. 69];
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [Articolo modificato con la L. 27 maggio 2015, n. 69];
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];

<sup>1</sup> Secondo quanto stabilito dall'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9, gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, ai sensi del D.Lgs. 231/01, oltre che dei reati di cui agli art. 515 c.p., art. 516 c.p., 517 c.p. e 517-quater c.p., anche dei seguenti reati:

- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).



- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. n.190 del 6 novembre 2012, art. 1 co. 76];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1 c.c.) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017, art. 6];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.19 del 2 marzo 2023, art. 55]<sup>2</sup>.

**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]**

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

<sup>2</sup> "Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", si riportano di seguito alcuni estratti:

- punto 33) delle considerazioni iniziali: "Ai fini di un'adeguata ripartizione dei compiti tra gli Stati membri, e dell'efficacia e efficienza del controllo ex ante delle operazioni transfrontaliere, è opportuno conferire alle autorità competenti degli Stati membri della o delle società che effettuano l'operazione transfrontaliera il potere di rilasciare un certificato preliminare alla trasformazione, alla fusione o alla scissione («certificato preliminare all'operazione»). L'autorità competente dello Stato membro della società o delle società risultanti dall'operazione transfrontaliera non dovrebbero poter concludere la procedura dell'operazione transfrontaliera in assenza di tale certificato";
- punto 34) delle considerazioni iniziali: "Ai fini del rilascio del certificato preliminare all'operazione, è auspicabile che gli Stati membri della o delle società che effettuano l'operazione transfrontaliera designino, conformemente al diritto nazionale, una o più autorità competenti incaricate di controllare la legalità dell'operazione. L'autorità competente potrebbe includere: tribunali, notai o altre autorità, autorità fiscali o autorità dei servizi finanziari. Qualora vi sia più di un'autorità competente, la società dovrebbe poter chiedere il certificato preliminare all'operazione a un'unica autorità competente, quale designata dagli Stati membri, che dovrebbe poi coordinarsi con le altre autorità competenti. L'autorità competente dovrebbero valutare la conformità a tutte le condizioni pertinenti e il corretto espletamento di tutte le procedure e le formalità in tale Stato membro interessato, e decidere se rilasciare un certificato preliminare all'operazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda da parte della società, a meno che l'autorità competente non nutra seri dubbi che l'operazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale, o all'elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, e ritenga che per la valutazione occorra prendere in esame informazioni supplementari o svolgere ulteriori indagini".



- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.) (art. 25-*quater*.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 3]**

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11 agosto 2003 n. 228, art. 5]**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) [Aggiunto con Legge n. 199 del 29 ottobre 2016];
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.) [Aggiunto con Decreto n. 39 del 4 marzo 2014].

**Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

**Delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81]**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 186 del 15 dicembre 2014].



**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184, art. 3]**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99 del 23 luglio 2009]**

- Riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita, commercio di un'opera altrui o rivelazione del suo contenuto prima che sia reso pubblico o introduzione e messa in circolazione nello Stato di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a-bis) L. 22 aprile 1941, n. 633); rappresentazione, esecuzione, recitazione in pubblico o diffusione con o senza variazioni aggiunte di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale; riproduzione di un numero di esemplari o di un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello per cui se ne ha il diritto; trasmissione o registrazione di trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercio di dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati; reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, con deformazione mutilazione o altra modifica qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 commi 1 e 3 L. 633/41 – il D.Lgs. 231/01 richiama esplicitamente, oltre al comma 3, la sola lettera a-bis) del comma 1 dell'art. 171 L. 633/41);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati senza averne diritto od esserne legittimato (art. 171-bis L. 633/41);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita e distribuzione, distribuzione, commercio, concessione a noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione al pubblico con qualsiasi procedimento o mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive o videocassette, musicassette o qualsiasi altro supporto contenente opere musicali, audiovisive ecc.. per i quali è prescritto il contrassegno SIAE, senza il relativo contrassegno o contrassegno contraffatto o alterato; trasmissione e diffusione di un servizio criptato per mezzo di apparati atti alla decodificazione; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione



commerciale, installazione di dispositivi o di elementi di decodificazione speciale che consentano l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del relativo canone; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti, componenti o servizi con finalità o uso commerciale di eludere le misure tecnologiche o progettati, prodotti, adattati e realizzati con finalità di eludere tali misure; rimozione o alterazione abusiva di informazioni elettroniche, distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi, in forma imprenditoriale; promozione e organizzazione delle suddette attività illecite; abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter L. 633/41);

- mancata comunicazione alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di entrata in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento dei suddetti obblighi (art. 171-septies L. 633/41);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/41).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4. La numerazione, inizialmente 25-novies, è stata corretta ad opera dell'art. 2 co. 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ne ha sostituito integralmente il testo]**

**Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121]**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [Articolo aggiunto con la L. 22 maggio 2015, n. 68];
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [Articolo aggiunto con la L. 22 maggio 2015, n. 68];
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) [Articolo aggiunto con la L. 22 maggio 2015, n. 68];
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [Articolo aggiunto con la L. 22 maggio 2015, n. 68];
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.) [Articolo aggiunto con la L. 22 maggio 2015, n. 68];
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali, anche contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o in difformità alle prescrizioni in essa stabilite, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, o in difformità ad altre prescrizioni e valori limite definiti dall'autorità competente (art. 137 commi 2, 3 e 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 107 c.1 e art. 108 c.4 richiamati dall'art 137 c. 3 del citato D.Lgs 152/06);



- scarichi sul suolo (art. 103, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – richiamato dall'art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/06);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.Lgs. 152/06 – richiamato dall'art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/06);
- scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 D.Lgs. 152/06);
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione o nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 commi 1 e 4 D.Lgs. 152/06);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256 commi 3 e 4 D.Lgs. 152/06);
- attività non consentita di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/06 – richiamato dall'art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/06);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in difformità da quanto previsto dalle norme specifiche (DPR 15 luglio 2003, n. 254 – richiamato dall'art. 227 D.Lgs. 152/06 a sua volta richiamato dall'art. 256 comma 6 primo periodo D.Lgs. 152/06);
- omessa bonifica dei siti in conformità a progetti approvati dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e omessa comunicazione di eventi potenzialmente inquinanti o di individuazione di contaminazioni storiche (art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (Regolamento CEE n. 259/1993, come sostituito dal Regolamento CE n. 1013/06 – richiamato dall'art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/06, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis<sup>3</sup> comma 6 D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza accompagnamento della copia cartacea della scheda di movimentazione Sistri e, ove necessario, del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti o con un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis<sup>4</sup> comma 7 secondo e terzo periodo D.Lgs. 152/06);
- alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-bis<sup>5</sup> comma 8 D.Lgs. 152/06);

<sup>3</sup> La Legge 11/2/2019, n. 12 di conversione, con modificazioni, del DL 14/12/2018, n. 135: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" all'art. 6 ha confermato la soppressione, dal primo gennaio 2019 del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Tale sistema è sostituito da un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Fino al termine di piena operatività di tale registro, la tracciabilità dei rifiuti deve essere assicurata mediante le registrazioni cartacee previgenti al Sistri. Stante l'abrogazione del Sistri e le nuove previsioni legislative, si può rilevare al momento la conseguente inapplicabilità dei reati previsti dall'art. 260-bis del D.lgs. 152/06, richiamato dal D. Lgs. 231/01 (art. 25-undecies c. 2 lett. g).

<sup>4</sup> Vedi nota precedente

<sup>5</sup> Vedi nota precedente



- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D.Lgs. 152/06 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, commi 2 e 5 D.Lgs. 152/06);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; omissione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificate nella licenza o certificato; utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati insieme alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza licenza o senza i certificati prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione e detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione. Quanto sopra con riferimento agli esemplari di animali e vegetali in via di estinzione appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) 338/97 e ss.mm.ii. (art. 1 commi 1 e 2 e art. 2 commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato o di utilizzare certificati falsi o alterati nell'ambito del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis comma 1 L. 150/92);
- violazione del divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6<sup>o</sup> comma 4 L. 150/92);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono in violazioni delle disposizioni della L. 549/93 (art. 3 comma 6 L. 549/93);
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2 e art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007).

**Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109]**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/98);
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/98);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98).

**Reati di razzismo e xenofobia (art. 3, co. 3-bis, L. 654/75) (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dall'art. 5 L. 20 novembre 2017, n. 167. L'Art. 3, co. 3-bis, L. 654/75 è da intendersi riferito all'art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 21/18]**

<sup>66</sup> Articolo abrogato dal D.lgs. 5 agosto 2022, n. 135



**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L.3 maggio 2019, n. 39]**

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

**Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124]**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-*bis* D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) quando commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro [articolo aggiunto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 art. 5 co. 1 lett. c) n. 1) lett. a)];
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro [articolo aggiunto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 art. 5 co. 1 lett. c) n. 1) lett. b)];
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-*bis* D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000) quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro [articolo aggiunto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 art. 5 co. 1 lett. c) n. 1) lett. c)];
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

**Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 art. 5 co. 1 lett. d)]**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);



- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

**Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022, n. 22, art. 3]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022, n. 22, art. 3]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

**Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) [Articolo aggiunto dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10]**

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato (art. 3, L. 16 marzo 2006, n. 146).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, co.3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/98).